



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO
Via A. Meucci, 17- 12100 CUNEO - Tel. 0171 698736 Fax 0171 695193

**INDICAZIONI DI MASSIMA E DETERMINAZIONI
ORGANIZZATIVE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO,
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DI CUI AL
D.P.R 8 luglio 2005, n.169, e s.m.i.**

approvato nella seduta del Consiglio del 15/06/2017 con delibera n. 41/2017

Premesso che con il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169, pubblicato nella G. U. 26 agosto 2005, n. 198, è stato adottato il “ Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali” con il quale, in attuazione della riserva di regolamento governativo di cui al cit. art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, lo Stato ha dettato le norme da osservare nella materia in esame tra cui, in particolare, il procedimento di elezione dei Consigli degli Ordini territoriali, così normato dall’art. 3 del cit. D.P.R. n. 169/2005:

Art. 3. Elezione dei consigli territoriali.

1. *L'elezione del consiglio dell'Ordine è indetta dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante l'avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.*
2. *Il consiglio dell'Ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.*
3. *L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. È posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.*
4. *L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.*
5. *In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14*

...omissis
6. *Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'Ordine. Qualora siano istituiti più seggi, anche fuori dalla sede dell'Ordine, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.*

...omissis
8. *Il consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vice-presidente, il segretario ed almeno due scrutatori.*
9. *Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.*
10. *L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.*
11. *L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda **il nome ed il cognome** del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda è deposta chiusa nell'urna.*
12. *Le candidature vanno indicate al consiglio dell'Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'Ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.*
13. *Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il giorno feriale successivo. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione.*
14. *Il seggio elettorale è aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.*

15. I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli ordini con meno di tremila iscritti.
16. Il seggio è chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.
17. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
18. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.
19. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.
20. Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia."

Da quanto sopra emerge che lo Stato ha riservato a se stesso il compito di normare le procedure elettorali per il rinnovo degli Ordini provinciali e che, pertanto, ogni più specifica determinazione in proposito rimane riservata al medesimo.

Questo Ordine Provinciale, pertanto, intende solo fornire alcune indicazioni di massima per l'ipotesi in cui manchi alcun riferimento nella normativa statale sopra citata od in altri atti statali (ad es. circolari illustrative del Governo o ministeriali), nell'intento di facilitare, secondo criteri di obiettività, imparzialità e trasparenza, lo svolgimento della competizione elettorale, fatta salva l'esclusiva responsabilità degli organi del seggio elettorale in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione della vigente normativa statale regolamentante lo svolgimento della competizione elettorale.

Al fine del regolare e proficuo svolgimento delle operazioni elettorali questo Ordine provinciale intende altresì fornire alcune determinazioni di propria competenza circa l'utilizzazione dei locali ed attrezzature della sede dell'Ordine per le operazioni elettorali, che di seguito si espongono.

1. Candidature

Tutti gli iscritti non sospesi hanno facoltà di presentare la propria candidatura secondo le modalità previste dalla normativa vigente al momento delle elezioni.

Dal momento che ogni candidatura è individuale, non è in alcun modo ammissibile la figura del "rappresentante di lista"

2. Seggio elettorale.

Per seggio elettorale si intende la Sala del Consiglio nella sede dell'Ordine sita in Cuneo, Via A. Meucci n. 17.

Il seggio elettorale è aperto agli aventi diritto al voto in conformità a quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'accesso al seggio è consentito, durante le votazioni, oltre che ai suoi componenti, esclusivamente agli iscritti che si recano a votare.

Per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza della espressione del voto, la legge (decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96) fa divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Pertanto, il presidente di seggio deve invitare l'elettore, prima che si rechi in cabina a votare, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso. Tali apparecchiature sono

prese in consegna dal presidente per essere restituite all'elettore, insieme al documento di identificazione, dopo l'espressione del voto.

I candidati alle elezioni possono accedervi per osservare lo svolgimento delle operazioni di voto, ma, in nessun caso essi possono ostacolare o rallentare il corretto svolgimento delle operazioni elettorali: il Presidente di seggio, consultati gli scrutatori, può disporre l'allontanamento di coloro che esercitino pressioni sugli elettori o provochino intralcio all'accesso degli elettori stessi nel seggio.

I candidati alle elezioni, possono chiedere che venga allegata al verbale del seggio una loro dichiarazione, che dovrà essere consegnata in forma cartacea al Presidente del seggio e sottoscritta in sua presenza; non saranno inserite le dichiarazioni verbali.

All'interno della sede dell'Ordine verrà destinata un'apposita sala (quella normalmente adibita ai lavori della Commissioni, prima porta a sinistra dell'ingresso) per l'esposizione del materiale elettorale relativo ai candidati. Nell'ambito di tale spazio riservato i candidati potranno depositare, durante l'orario di apertura delle votazioni, il materiale elettorale che essi ritengano opportuno; ivi verrà altresì esposto su tabellone, a cura del Consiglio dell'Ordine, per l'intera durata delle elezioni, l'elenco delle candidature presentate, indicate con Nome e Cognome (come dovranno essere indicate sulla scheda) riportate secondo l'ordine alfabetico per cognome e nome, nonché posti a disposizione fogli di piccola dimensione esclusivamente contenenti il medesimo elenco, al fine di agevolare le operazioni di voto e di prevenire l'indicazione di nominativi incompleti od in tutto od in parte erronei da collocare in prossimità delle cabine elettorali.

Nel corridoio comune agli uffici dell'Ordine dovrà sempre essere tenuto un tono di voce basso per non creare disturbo ai componenti del seggio impegnati in semplici, ma delicate operazioni, finalizzate a rendere agevole a tutti gli iscritti l'espressione del voto.

3. Componenti del Seggio.

Il Consiglio dell'Ordine individua il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, ed un congruo numero di scrutatori, tra gli iscritti che non abbiano presentato la propria candidatura elettorale, al fine di garantire efficienza e massima trasparenza alle operazioni di voto, imparzialità e parità di trattamento tra i candidati stessi.

Il Consiglio dell'Ordine nomina, altresì, uno o più Vice Presidenti e/o Segretari supplenti per i casi di assenza od impedimento del Vice Presidente e/o del Segretario.

I componenti il seggio dovranno garantire l'esatta osservanza dell'orario di apertura del seggio elettorale, e presentarsi presso la sede elettorale mezzora prima dell'orario di inizio delle operazioni elettorali e permanervi fino al termine delle operazioni elettorali della giornata.

Di seguito vengono riportate le funzioni ordinariamente svolte dai componenti del seggio.

4. Funzioni del Presidente:

Il Presidente ha la responsabilità dell'organizzazione complessiva delle operazioni di voto e scrutinio, deve intraprendere ogni azione volta a garantire il corretto e regolare svolgimento delle elezioni e la salvaguardia dei diritti dei votanti, appone la propria firma unitamente a quella del Segretario e di almeno due scrutatori sulle strisce od involucri di chiusura delle urne e della sala di votazione, può spiegare a richiesta degli elettori le modalità di votazione astenendosi rigorosamente da opinioni o giudizi personali e da qualsivoglia riferimento ai candidati o ai programmi; dispone la verbalizzazione e decide sulle eventuali contestazioni. Egli firma le schede elettorali che gli verranno consegnate in un numero determinato e gestisce quotidianamente le stesse confrontando il numero dei votanti e delle schede distribuite ed annullate. Verifica e garantisce la corretta e decorosa affissione dell'elenco dei candidati presso le cabine elettorali. Nomina, in caso di assenza od impedimento, il Segretario

supplente procedendo a scorrimento tra i nominativi indicati dal Consiglio dell'Ordine. Nomina altresì altri scrutatori a scorrimento tra i nominativi indicati dal Consiglio dell'Ordine ove ne ravvisi la necessità.

5. Funzioni del Vice Presidente:

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, assumendone le relative funzioni per il tempo necessario.

6. Funzioni del Segretario:

Il Segretario assiste il Presidente nell'adempimento delle funzioni a quest'ultimo spettanti. Egli redige il verbale delle operazioni elettorali, e lo sottoscrive unitamente al Presidente e ad almeno due scrutatori. Il Segretario appone la propria firma unitamente a quella del Presidente e ad almeno due scrutatori sulle strisce od involucri di chiusura delle urne, sui sigilli di chiusura della sala utilizzata per la votazione.

7. Funzioni degli Scrutatori:

Gli scrutatori provvedono all'identificazione dei votanti, a mezzo esibizione di documento (è valido anche il tesserino dell'Ordine) ovvero mediante il riconoscimento personale da parte di un componente del seggio; verificano il diritto al voto mediante consultazione dell'apposito elenco; forniscono assistenza alle operazioni di scrutinio; appongono la loro firma unitamente a quella del Presidente e del Segretario sulle strisce od involucri di chiusura delle urne, sui sigilli di chiusura della sala utilizzata per la votazione; formulano al Presidente le osservazioni che ritengono opportune.